

3.5. Le funzioni ispettive e di registro

3.5.1. Il Registro degli operatori di comunicazione

Sviluppi evolutivi
del Registro

Gli ultimi dodici mesi sono stati caratterizzati da notevoli sviluppi evolutivi del sistema informativo del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) finalizzati a recepire le modifiche regolamentari previste dalle delibere n. 44/12/CONS, 398/13/CONS e 565/13/CONS. Sono stati, altresì, introdotti: a) un sistema di *business intelligence* in grado di analizzare la composizione dei gruppi societari deputati alla verifica dei rapporti di controllo e collegamento; b) un modulo in grado di interrogare il ROC per fini statistici, di studio e di analisi dei dati detenuti, nonché di verificare i carichi di lavoro e il rispetto dei tempi dei procedimenti da parte dei funzionari dell'Agcom e dei Co.re.com.; c) diversi strumenti di amministrazione per la variazione d'ufficio e l'annullamento dei procedimenti trasmessi in maniera errata e, infine, d) sono state modificate nelle modulistiche alcune informazioni, quali quelle relative a compilatore e delegato alla comunicazione trasmessa al ROC.

L'Autorità ha concluso i collaudi tecnici relativi agli sviluppi del nuovo sistema del Registro il 17 dicembre 2013. In particolare, tra gli sviluppi del sistema telematico del ROC, si evidenzia l'entrata in esercizio nell'ottobre 2013 della funzione di monitoraggio, che permette di acquisire automaticamente le variazioni depositate presso le Camere di Commercio dai soggetti iscritti al Registro delle Imprese e dai loro soci, originando variazioni d'ufficio nel Registro degli operatori di comunicazione. Il monitoraggio consente di innalzare la qualità e l'aggiornamento dei dati detenuti dal ROC e, al contempo, di esonerare gli operatori già iscritti al Registro delle Imprese dal dover comunicare a questa Autorità dati trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni.

L'Autorità ha stipulato, altresì, una convenzione per l'accesso ai servizi in cooperazione applicativa per lo scambio dei dati rispettivamente detenuti dal sistema informativo del Registro e dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate. La convenzione consente, al momento, di accedere a un servizio di controllo sulla correttezza dei codici fiscali comunicati al ROC. Per quanto concerne, invece, l'accesso ai dati relativi ai legali rappresentanti dei soggetti non camerali, anch'essi di fondamentale importanza per le verifiche svolte dall'Ufficio Registro operatori di comunicazione, si è in attesa dell'esito della richiesta di parere formulata, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, al Garante per la protezione dei dati personali.

Sempre nel periodo di riferimento, è stata avviata la stipula di una convenzione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 49-ter del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha disposto che la verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sia acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (AVCPASS) istituita presso la citata Autorità. Allo stato attuale, gli operatori di comunicazione iscritti al ROC che partecipano a procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 163/2006, autocertificano la regolare iscrizione al Registro deputando alla stazione appaltante e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la verifica dei dati comunicati attraverso l'interlocuzione diretta con l'Ufficio Registro operatori di comunicazione. Proprio al fine di ridurre gli oneri di verifica in capo ai soggetti appaltanti nella pubblica amministrazione, si è ritenuto opportuno avviare una convenzione di cooperazione informatica con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici finalizzata alla condivisione dei dati tra i sistemi telematici del ROC e del sistema AVCPASS.

L'Autorità intende, inoltre, promuovere un confronto diretto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della giustizia, al fine di integrare, ove possibile, gli adempimenti di competenza dei citati ministeri con quelli di iscrizione al

Registro, favorendo meccanismi di integrazione e condivisione telematica delle rispettive banche dati attraverso appositi servizi in cooperazione applicativa. La mancata integrazione tra i sistemi telematici implica, da un lato, una duplicazione degli adempimenti nei confronti della pubblica amministrazione e dall'altro una significativa fonte di inefficienza, con dispendio di rilevanti risorse umane e materiali. In tale ottica, si segnala, da ultimo, il confronto avviato con il Ministero dello sviluppo economico finalizzato a superare l'attuale problematica esistente sull'aggiornamento automatico degli assetti societari delle società per azioni.¹⁴³

Gli sviluppi tecnici sopra descritti e la continua evoluzione del quadro normativo hanno reso necessario apportare alcune modifiche al Regolamento per la tenuta e la gestione del Registro (allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni). In particolare, la delibera n. 398/13/CONS ha disciplinato l'obbligo di iscrizione al ROC delle imprese concessionarie di pubblicità "sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili" in linea con la legge 16 luglio 2012, n. 103.

Le modifiche al regolamento ROC apportate nel 2013

Al fine di uniformarsi alle modifiche registrate nella composizione del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), è stato previsto, altresì, di estendere l'obbligo di iscrizione al Registro anche alle agenzie di stampa che, pur non rientrando tra quelle di cui all'art. 2, comma 122, della legge 24 novembre 2006, n. 286, hanno una rilevanza nazionale, distribuendo i propri notiziari, a titolo oneroso, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i fornitori di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione e le agenzie di stampa a carattere nazionale.

Al contempo, sono state introdotte modifiche all'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., relativamente alle comunicazioni dovute al ROC dai suddetti soggetti. In particolare, sono stati estesi gli obblighi relativi allo sviluppo dell'assetto societario in capo alle agenzie di stampa a carattere nazionale anche alle altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale. Con riferimento alle concessionarie di pubblicità sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili sono stati previsti gli stessi obblighi di sviluppo dell'assetto proprietario prescritti per le concessionarie di pubblicità su testate periodiche. Per i medesimi soggetti non è stato previsto l'obbligo di dichiarare i contratti di vendita conclusi, vista la peculiarità del mercato *online* e il numero non facilmente individuabile dei contratti posti in essere con i soggetti operanti sul web e sulle altre piattaforme digitali fisse o mobili.

Con la delibera n. 565/13/CONS, in seguito all'entrata in esercizio della funzione di monitoraggio automatico, sono stati in parte modificati gli obblighi di comunicazione al Registro da parte degli operatori iscritti. Allo stesso tempo, sono state riviste le previsioni, in precedenza recate dagli allegati C e TEC alla delibera n. 666/08/CONS, che regolavano le comunicazioni alla Sezione speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale (c.d. Catasto nazionale delle frequenze). In particolare è stato modificato l'art. 10 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, prevedendo, per i soggetti iscritti nel Registro delle

¹⁴³ Per queste ultime società, infatti, secondo quanto previsto dall'art. 2435 c.c., vige l'obbligo di deposito dell'elenco dei soci presso il Registro delle Imprese unicamente all'atto del deposito del bilancio. In questa sede, oltre alla comunicazione dell'assetto proprietario aggiornato alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio stesso, le società per azioni sono tenute a depositare, contestualmente, anche l'elenco delle variazioni del libro soci intervenute dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Diversamente, il Regolamento ROC, riprendendo le previsioni della legge n. 416/81 sull'editoria quotidiana e periodica, prescrive, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall'operatore, l'obbligo di comunicare le variazioni delle liste dei soci entro 30 giorni dalla modifica degli assetti proprietari. Le differenti modalità e tempistiche degli aggiornamenti ai due registri determina problemi sia nelle comunicazioni attraverso il portale del ROC (che acquisisce dati camerali non aggiornati), sia nella gestione della funzione di monitoraggio, che non può, al momento, aggiornare automaticamente gli assetti proprietari degli operatori e dei loro soci costituiti in forma di società per azioni, se non una volta all'anno, al momento del deposito dei bilanci in Camera di commercio.

Imprese (che hanno effettuato la comunicazione annuale secondo le modalità di cui all'art. 11 del suddetto allegato A), l'esplicita esenzione dall'obbligo di comunicare al ROC le variazioni relative ai dati anagrafici, agli organi amministrativi e agli assetti proprietari già depositati in Camera di Commercio, fermo restando l'obbligo di trasmettere ogni variazione concernente dati e informazioni relative all'attività svolta e ogni altra informazione non acquisibile automaticamente dal Registro delle Imprese (intestazioni fiduciarie, pegni, usufrutti, quote cointestate, etc.).

In forza della nuova architettura del portale, che attinge i dati direttamente dal Registro delle Imprese, è stato rivisto anche il termine per l'invio della comunicazione annuale di cui all'art. 11 del Regolamento, per i soggetti iscritti al ROC costituiti in forma di società di capitali o cooperative, stabilendo che quest'ultime trasmettano la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio presso la Camera di Commercio - e comunque non prima dell'aggiornamento dei dati da parte del Registro delle Imprese - e non come avveniva precedentemente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

Con specifico riferimento alle comunicazioni annuali di cui al predetto art. 11 del Regolamento, la delibera 565/13/CONS ha fissato, in forma strutturale e organica, la data del 31 gennaio quale termine ultimo per l'invio della comunicazione annuale da parte delle sole imprese che richiedono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria i contributi ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Come noto, infatti, annualmente, la Presidenza del Consiglio dei ministri chiede a questa Autorità, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 223/2010, di attestare la posizione presso il Registro degli operatori di comunicazione e la sussistenza o l'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., per le imprese che hanno richiesto i suddetti contributi. Si tratta di circa 130 soggetti esercenti l'attività di editoria e di alcune decine di radio riconducibili a movimenti e/o partiti politici. I dati acquisiti al ROC, unitamente a segnalazioni qualificate, notizie stampa, atti di sindacato ispettivo parlamentare, sono alla base della formazione del campione con riferimento al quale ogni anno, nell'ambito del Protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria in data 20 settembre 2011, vengono avviati i controlli per valutare l'eventuale sussistenza di situazioni di fatto relative al controllo e collegamento tra le imprese richiedenti i contributi.

In ragione del fatto che il nuovo sistema telematico del ROC acquisisce gli assetti proprietari dal Registro delle Imprese alla data della comunicazione al ROC, per potere analizzare eventuali situazioni di controllo e/o collegamento relative all'anno a cui si riferisce il contributo, si è reso necessario prevedere che le imprese che intendano richiedere i contributi effettuino la comunicazione annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all'anno precedente.

Il termine del 31 gennaio risulta, peraltro, coincidere con quello previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 223 del 2010, per la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle domande di concessione dei contributi. Allineare i due termini, come peraltro già fatto per le comunicazioni annuali 2013 (delibera n. 556/12/CONS), ha rappresentato un elemento di chiarezza e semplificazione per gli editori stessi.

Un'ulteriore modifica apportata dalla delibera n. 565/13/CONS è stata quella di ridurre gli oneri di comunicazione al ROC per i soggetti esercenti le attività di *internet point* e *phone center*, in linea con le procedure di semplificazione amministrativa disposte dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha previsto di non assoggettare agli obblighi di autorizzazione generale di cui all'art. 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 i soggetti che, pur offrendo accesso alla rete Internet, non gestiscono tale servizio come attività prevalente. In questa prospettiva, si è deciso di esonerare i soggetti esercenti le attività di *internet point* e *phone center* dagli obblighi di comunicazione annuale previsti dall'art. 11 del

Regolamento per la gestione e la tenuta del Registro. Tali operatori, svolgendo un'attività commerciale, sono obbligati ai sensi dell'art. 2195 del c.c. a iscriversi al Registro delle Imprese al fine di comunicare tutte le variazioni relative alle anagrafiche, agli organi amministrativi e agli assetti proprietari che, di conseguenza, grazie alla funzione di monitoraggio, sono acquisiti automaticamente nel database del ROC. Resta, in capo agli stessi, l'obbligo di comunicare ogni variazione nei titoli autorizzatori e nei dati non presenti nel Registro delle imprese.

In linea con quanto sopra esposto, è stato necessario modificare anche il comma 2 dell'art. 12 del Regolamento, prevedendo che la cancellazione d'ufficio connessa alla mancata trasmissione di comunicazioni al ROC per tre anni consecutivi sia applicabile solo nei confronti degli operatori soggetti a tali obblighi.

La delibera n. 565/13/CONS, come già detto precedentemente ha modificato, altresì, le previsioni in precedenza recate dagli allegati C e TEC alla delibera n. 666/08/CONS per le comunicazioni al Catasto nazionale delle frequenze. Tale modifica ha recepito l'adozione di nuovi standard tecnici ed è stata attuata mediante un separato provvedimento recante le specifiche tecniche dei formati previsti nelle comunicazioni dei dati degli impianti. È stato modificato anche il termine stabilito per le comunicazioni da parte dei soggetti obbligati a comunicare le variazioni riguardanti gli impianti di diffusione, fissandolo a 30 giorni. Si è valutato, infatti, che, a completamento del passaggio alla tecnologia digitale, la situazione sul territorio si avvia a una maggiore stabilità e conseguentemente il flusso comunicativo ne risulta significativamente ridotto. In tal senso, è apparso ragionevole anticipare il termine per l'aggiornamento del Catasto da sessanta a trenta giorni in modo da ridurre il disallineamento temporale tra situazione risultante alla Sezione Speciale e l'effettiva realtà sul territorio.

La gestione ordinaria del Registro, in forza dell'accordo quadro sottoscritto tra l'Autorità e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee dei Consigli Regionali e delle Province autonome, approvato con la delibera n. 444/08/CONS del 28 luglio 2008, è svolta dall'Ufficio Registro operatori di comunicazione, dai Co.re.com. delegati e dai Comitati provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, nel periodo di riferimento, è stata conferita la delega per la tenuta del Registro al Co.re.com. Marche e sono state realizzate specifiche giornate formative con il Co.re.com. Liguria in vista dell'imminente delega che quest'ultimo sta per ricevere.

La gestione
ordinaria del
Registro

L'Ufficio ha effettuato una costante attività di supporto ai Co.re.com. delegati, organizzando giornate di formazione e approfondimento su problematiche inerenti la tenuta del Registro. Nello specifico, le evoluzioni tecnologiche del nuovo sistema informativo automatizzato del ROC hanno reso necessarie l'organizzazione di attività formative specifiche finalizzate alla sperimentazione delle nuove funzioni di volta in volta rilasciate.

In questa prospettiva, sono stati, altresì, tenuti incontri presso la sede dell'Autorità e presso la sede di alcuni Co.re.com., destinati a esaminare questioni legate alle modifiche apportate al Regolamento dalle delibere n. 398/13/CONS e n. 565/13/CONS. Va sottolineata, in tal senso, anche la partecipazione da parte dei funzionari dell'Ufficio Registro operatori di comunicazione a diversi convegni pubblici, organizzati da alcuni Co.re.com., finalizzati a far meglio conoscere agli operatori le evoluzioni tecniche e regolamentari del ROC.

L'Ufficio ha continuato a prestare quotidiana assistenza e supporto ai colleghi preposti alla tenuta del Registro presso i Co.re.com. delegati e ha effettuato verifiche periodiche sull'andamento dell'attività istruttoria dei procedimenti di competenza degli stessi.

I dati relativi ai principali procedimenti trasmessi tramite il sistema telematico nel periodo maggio 2013 - aprile 2014 mostrano che il numero di domande di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione risulta in linea con quello del periodo di riferimento marzo 2012 - marzo 2013 (Tabella 3.74). Dall'analisi dei dati,

si conferma il *trend* di crescita delle comunicazioni annuali trasmesse al Registro, analogamente a quanto già rilevato lo scorso anno, nonostante l'introduzione del nuovo sistema telematico e le iniziali difficoltà incontrate dagli operatori. Tale *trend* può certamente essere attribuito, da un lato, al lavoro di promozione del Registro effettuato dai principali Co.Re.Com. delegati nei confronti degli operatori presenti sul territorio, dall'altro, alla maggiore sensibilità degli operatori stessi al rispetto degli obblighi regolamentari. Il dato va letto anche alla luce della costante attività sanzionatoria operata da parte dell'Ufficio Registro e della disposizione, introdotta con la delibera n. 393/12/CONS, che prevede la facoltà di procedere alla cancellazione d'ufficio degli operatori inadempienti.

Tabella 3.74. Roc. Procedimenti

Procedimenti	marzo 2012 - marzo 2013	maggio 2013 - aprile 2014
Comunicazione annuale	5.272	5.534
Iscrizioni	1.168	1.190
Comunicazioni di variazione	1.482	3.956
Cancellazioni	591	1.825
Certificazioni	262	97
Totale	8.775	12.602
Totale comunicazioni ricevute(*)	9.941	15.199

(*) Il dato include anche le comunicazioni di terze parti quali acquisizione di controllo, passaggi di quote, intestazioni fiduciarie, ecc.

Il numero delle comunicazioni di variazione è più che raddoppiato rispetto a quello del periodo di riferimento precedente. Tale dato è principalmente dovuto all'entrata in esercizio del sistema di monitoraggio automatico a far data dal 16 ottobre 2013. Tale funzione, infatti, in pochi mesi ha permesso di acquisire automaticamente le variazioni depositate presso le Camere di Commercio dai soggetti iscritti al ROC e dai loro soci generando un alto numero di procedimenti di variazione d'ufficio che hanno certamente innalzato la qualità e l'aggiornamento dei dati detenuti dal ROC.

Anche le cancellazioni effettuate risultano più che triplicate rispetto ai dati del 2012, elemento questo che va imputato, in parte, alla congiuntura economica negativa in cui versa anche l'intero mercato delle comunicazioni e, in parte - come già sopra evidenziato - alle cancellazioni d'ufficio massive effettuate nei confronti di quegli operatori che non hanno trasmesso comunicazioni al ROC da oltre tre anni.

Tabella 3.75. Roc. Percentuali dei settori di attività svolte dagli operatori su totale attività

	Maggio 2012 Aprile 2013	Maggio 2013 Aprile 2014
Agenzia di stampa a carattere nazionale	0,00	0,61
Concessionaria di pubblicità	7,69	12,46
Editoria	21,49	16,95
Editoria elettronica	26,32	21,13
Fornitore di contenuti	2,10	5,31
Fornitore di servizi di <i>media</i> audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari	7,69	6,33
Fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato	0,06	0,05
Operatore di rete	2,97	1,07
Produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi	12,46	15,52
Radiodiffusione sonora e/o televisiva	6,99	6,13
Servizio di comunicazione elettronica	12,23	14,45

Fonte: Autorità

I dati evidenziano che le principali attività per le quali è stata richiesta l'iscrizione al ROC negli ultimi 12 mesi sono editoria elettronica, editoria, produzione di programmi, servizi di comunicazione elettronica e concessionaria di pubblicità.

Con riferimento agli operatori esercenti l'attività di editoria elettronica occorre sottolineare che con l'entrata in vigore della legge 16 luglio 2012 n. 103 di conversione del decreto legge 18 maggio 2012 n. 63, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*", le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, ovvero *online*, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguono ricavi annui da attività editoriali non superiori a 100.000 euro non sono soggette né agli obblighi di registrazione presso il Tribunale competente né a quelli di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione.

Pertanto, l'Autorità e i Co.re.com. delegati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione da parte dei predetti operatori acquisiscono una formale dichiarazione con cui si attesta l'intenzione di volere accedere a contributi o agevolazioni pubbliche ovvero il conseguimento di ricavi annui superiori ai 100.000 euro.

La predetta disposizione ha sicuramente inciso negativamente sul numero degli operatori iscritti nella categoria dell'editoria elettronica invertendo il *trend* di crescita fatto registrare negli anni precedenti. Risulta in aumento la percentuale di imprese di produzione di programmi che, nel periodo di riferimento, hanno trasmesso la domanda di iscrizione al Registro. Le attività di editoria e di editoria elettronica fanno registrare percentuali più basse rispetto al periodo di riferimento maggio 2012 - aprile 2013, mentre quella di servizi di comunicazione elettronica risulta in lieve crescita. Da ultimo, con riferimento alle altre categorie di attività obbligate all'iscrizione al ROC, non sono state rilevate variazioni sensibili rispetto alle percentuali del periodo di riferimento precedente.

In particolare, i dati evidenziano come siano quasi raddoppiate le cancellazioni relative agli operatori esercenti l'attività di editoria a seguito delle suddette cancellazioni d'ufficio massive effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi. Risultano, invece, quasi dimezzate le cancellazioni relative ai soggetti esercenti le attività di radiodiffusione (il cui numero si era già significativamente ridotto a seguito del passaggio al digitale terrestre) e di servizi di comunicazione elettronica.

Tabella 3.76. Roc. Percentuali dei settori di attività svolte dagli operatori su totale iscrizioni (maggio 2013 - aprile 2014)

Attività	Iscrizioni (%)
Agenzia di stampa a carattere nazionale	1,22
Concessionaria di pubblicità	24,85
Editoria	33,81
Editoria elettronica	42,16
Fornitore di contenuti	10,59
Fornitore di servizi di <i>media</i> audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari	12,63
Fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato	0,10
Operatore di rete	2,14
Produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi	30,96
Radiodiffusione sonora e/o televisiva	12,22
Servizio di comunicazione elettronica	28,82

Fonte: Autorità

Tabella 3.77. Roc. Domande di cancellazione: percentuali dei settori di attività su totale attività

Attività	2013*	2014**
Agenzia a carattere nazionale	0,18	0,08
Concessionaria di pubblicità	12,00	9,70
Editoria	27,80	54,87
Editoria elettronica	12,89	8,49
Fornitore di contenuti	4,59	1,82
Fornitore di servizi di <i>media</i> audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari	1,41	1,21
Fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato	0,00	0,04
Operatore di rete	1,59	1,25
Produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi	5,83	4,32
Radiodiffusione sonora e/o televisiva	22,59	13,94
Servizio di comunicazione elettronica	11,12	4,28

* Maggio 2012- aprile 2013 **maggio 2013-aprile 2014 Fonte: Autorità

Controlli in materia di editoria sulle imprese richiedenti i contributi

L'Ufficio Registro operatori di comunicazione, sulla base del d.P.R. n. 25 novembre 2010, n. 223 e del Protocollo d'intesa del 20 settembre 2011 stipulato tra l'Autorità e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ha svolto, nel periodo di riferimento, le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese editrici richiedenti i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi in conto interessi ed in conto canone ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 ed ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché i contributi per la stampa italiana all'estero di cui al d.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48.

Le verifiche effettuate sulle imprese editrici richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno riguardato, in particolare, la regolarità dell'iscrizione al Registro, la conformità degli assetti proprietari alla normativa vigente, nonché l'eventuale sussistenza di situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. Relativamente alle imprese editrici richiedenti i contributi di cui all'art. 3, comma 3, della predetta legge e alle imprese richiedenti i contributi in conto interessi, in conto canone e quelli per la stampa italiana all'estero, le verifiche hanno avuto a oggetto la posizione presso il Registro e la regolarità dei relativi adempimenti, mentre le verifiche sulle dichiarazioni rese al Registro dalle imprese radiofoniche richiedenti i contributi come organi di partiti politici hanno riguardato la regolare iscrizione al ROC, il rispetto dell'obbligo della comunicazione annuale telematica, l'analisi della conformità degli assetti proprietari alla normativa vigente e l'eventuale sussistenza di partecipazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.

L'Ufficio Registro operatori di comunicazione ha svolto tale attività consultando il sistema informativo automatizzato del ROC, la banca dati del Registro delle imprese "Telemaco" e il sistema di analisi estensionale "Ri.Visual" (già "Devisu") a disposizione dello stesso Ufficio. Le verifiche effettuate sulle imprese editrici richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono state condotte analizzando le comunicazioni annuali telematiche 2013, nonché le comunicazioni supplementari trasmesse dalle imprese editrici entro il termine del 31 gennaio 2013. Il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza ha, in parallelo, operato verifiche cartolari mediante l'analisi delle banche dati in dotazione al Corpo.

Al fine di addivenire al definitivo apprezzamento sulla sussistenza di eventuali situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. tra le imprese richiedenti i contributi all'editoria ai sensi della legge n. 250/90, l'Ufficio Registro operatori di comunicazione ha chiesto al Nucleo speciale della Guardia di finanza di voler trasmettere le risultanze conclusive delle verifiche ispettive svolte dalla stessa Guardia di finanza.

Nello specifico, le verifiche hanno complessivamente riguardato 266 imprese iscritte al Registro tra le quali:

- 112 imprese editrici richiedenti i contributi ai sensi dell'art. 3, comma 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 10 della legge n. 250/1990, nonché di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 119 imprese editrici richiedenti i contributi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 250/1990 per un totale di 148 testate;
- 5 imprese radiofoniche richiedenti i contributi come organi di partiti politici ai sensi dell'art. 4 della legge n. 250/1990 e dell'art. 1, comma 1246, della legge n. 296/2006;
- 13 imprese editrici richiedenti i contributi in conto interessi e in conto canone previsti dalle leggi n. 416/1981 e n. 62/2001;
- 17 imprese editrici richiedenti i contributi per la stampa italiana all'estero ai sensi dell'art. 26 della legge n. 416/1981, dell'art. 19 della legge n. 67/1987 e del d.P.R. n. 48/1983.

Sulla base del citato Protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, si è tenuta in data 19 novembre 2013 la riunione di coordinamento con il predetto dipartimento al fine di procedere a una ricognizione delle posizioni delle imprese editrici in corso di verifica relativamente ai contributi per l'anno 2012. All'esito della suindicata riunione, l'Ufficio Registro operatori di comunicazione ha avviato il procedimento sanzionatorio n. 33/13/ISP del 19 dicembre 2013 nei confronti del sig. Antonio Angelucci per la violazione delle norme di cui alla legge n. 416/1981 volte ad assicurare la trasparenza della proprietà e delle connesse disposizioni regolamentari in materia di obblighi di comunicazione al Registro degli operatori di comunicazione concernenti l'assetto proprietario dell'impresa editrice Edizioni Riformiste società cooperativa in liquidazione.

Nell'ambito delle attività di verifica sulle imprese editrici richiedenti i contributi per l'editoria, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 04665 depositata in cancelleria in data 19 settembre 2013, ha accolto il ricorso proposto da questa Autorità e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la sentenza del TAR Lazio n. 5838/2012 sul profilo concernente l'obbligo di comunicare al Registro degli operatori di comunicazione la pubblicazione della testata "Cronache del Mezzogiorno" da parte dell'impresa editrice Edizioni Riformiste società cooperativa in liquidazione. Al riguardo, il Consiglio di Stato, aderendo all'interpretazione prospettata dall'Autorità in ordine alla nozione di prodotto editoriale, ha chiarito che "[...] la testata è il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione ed una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione di cui rappresenta appunto il segno distintivo (Cass. 16888/06; Cass. 17903/04; Cass. 1204/88; Cass., 841/72; da ultimo, Cass., 29774/08) [...]".

L'Ufficio Registro operatori di comunicazione ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le piccole e medie imprese e per gli enti cooperativi, competente in materia di vigilanza sulle società cooperative, di verificare la natura mutualistica di 2 società cooperative nell'ambito delle verifiche richieste dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria sulle imprese editrici richiedenti i contributi. Inoltre, al fine di accertare la correttezza dei dati dichiarati all'Ufficio Registro dai legali rappresentanti di alcune imprese editrici richiedenti i contributi, è stato chiesto alle cancellerie della volontaria giurisdizione dei Tribunali competenti alla registrazione dei giornali e

Interpretazione
della nozione di
prodotto
editoriale

periodici ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di verificare la posizione presso gli stessi delle relative testate.

Da ultimo, con riferimento alla delibera di ordinanza-ingiunzione n. 307/11/CONS del 30 maggio 2011 con la quale l'Autorità ha irrogato alla società Edizioni del Roma s.p.a. la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 103.300,00, il Servizio Ispettivo dell'Autorità ha inviato al Tribunale di Roma Sezione Fallimentare l'istanza di ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 93 R.D. del 16 marzo 1942 n. 267 al fine di garantire la tutela del credito erariale, nell'ambito del fallimento della predetta società. L'Autorità è stata ammessa al passivo in qualità di creditore chirografario per l'intero importo della suindicata sanzione.

L'attività
sanzionatoria

Nel periodo di riferimento, sono stati complessivamente avviati 19 procedimenti sanzionatori. Nello specifico, nell'ambito dell'attività di verifiche sulle imprese editrici richiedenti i contributi all'editoria, sono stati avviati n. 9 procedimenti sanzionatori:

- 3 procedimenti per l'omessa comunicazione al Registro degli operatori di comunicazione delle situazioni di controllo in violazione dell'art. 1, comma 8, della legge n. 416/1981, di cui uno avviato nei confronti delle imprese editrici Edizioni de L'Indipendente s.r.l. in liquidazione e Filadelfia società cooperativa di giornalisti nonché nei confronti del sig. Adornato Ferdinando e archiviato con delibera n. 51/14/CONS del 30 gennaio 2014; uno avviato nei confronti del sig. Antonio Angelucci per la mancata comunicazione di controllo sull'impresa editrice Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione, in ordine al quale è stata esercitata la facoltà prevista dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 effettuando il pagamento della sanzione in misura ridotta; uno trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, ricorrendo gli estremi per l'applicazione dell'art. 24 della legge n. 689/81.

- 6 procedimenti per omessa trasmissione della comunicazione annuale al ROC in violazione degli artt. 11 e 13 dell'Allegato alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., di cui uno nei confronti dell'Istituto Italiano Fernando Santi archiviato per intervenuta oblazione con determina direttoriale n. 11/13/ISP/OBL del 31 luglio 2013, e i restanti cinque in corso di definizione.

Nell'ambito dell'attività di verifica sulle dichiarazioni rese al Registro degli operatori di comunicazione dalle imprese esercenti l'attività di servizi di comunicazione elettronica sono stati avviati n. 7 procedimenti sanzionatori:

- 6 procedimenti per omessa trasmissione della comunicazione annuale al Registro in violazione degli artt. 11 e 13 dell'Allegato alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., rispettivamente, nei confronti delle società Eniatel s.p.a., Med 1 Italy s.r.l., Nuova Società di Telecomunicazioni s.p.a.; Alena Information and Communication Technology s.r.l., Teliasonera International Carrier Italy s.p.a. e Belgacom italia s.r.l. Tali procedimenti si sono conclusi con l'archiviazione per intervenuta oblazione disposta, rispettivamente, con le determinate direttoriali nn. 4/13/ISP/OBL, 6/13/ISP/OBL, 12/13/ISP/OBL, 3/13/ISP/OBL, 5/13/ISP/OBL e 2/13/ISP/OBL;

- un procedimento nei confronti dell'impresa individuale Hussain Jhangir per la mancata iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione nei termini previsti dall'art. 5 dell'allegato alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., conclusosi con l'adozione della delibera di ordinanza-ingiunzione n. 616/13/CONS del 15 novembre 2013.

Nell'ambito dell'attività di verifica sulle dichiarazioni rese al Registro degli operatori di comunicazione dalle imprese iscritte in qualità di soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione sono stati avviati n. 3 procedimenti sanzionatori:

- 2 procedimenti nei confronti delle società Televiva s.r.l. e Ede Editoriale delle Eolie s.r.l. per la violazione degli artt. 11, 13 e 21 dell'allegato alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., conclusi, rispettivamente, con delibera di ordinanza-ingiunzione n. 586/13/CONS del 28 ottobre 2013 e con delibera di ordinanza-ingiunzione n. 585/13/CONS del 28 ottobre 2013;

- un procedimento nei confronti della società Radio Bruno Nord s.r.l. per la violazione degli artt. 11 e 13 dell'Allegato alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., conclusosi con l'archiviazione per intervenuta oblazione disposta con determina direttoriale n. 14/13/ISP/OBL del 13 novembre 2013.

3.5.2. Il Catasto nazionale delle infrastrutture di diffusione

Il "Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive" (di seguito "Catasto"), che costituisce la Sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione destinata alle infrastrutture di diffusione, rappresenta una preziosa fonte di informazioni, attuali e storiche, relative agli impianti di radiodiffusione televisiva presenti sul territorio nazionale.

Da oltre cinque anni è attivo su rete *internet* il sistema di gestione *online* del Catasto, che si è ormai affermato come un consolidato strumento di conoscenza del complesso sistema radiotelevisivo/radiofonico italiano, tanto da rappresentare il principale punto di riferimento per numerose attività tecniche e amministrative tra cui, in particolare, quelle legate ai processi di pianificazione per la transizione alla televisione digitale terrestre, alla verifica delle volture delle concessioni e dei passaggi di proprietà degli impianti tra operatori, al monitoraggio degli operatori radiofonici che trasmettono in tecnica digitale (DAB) e al coordinamento internazionale delle frequenze.

L'aggiornamento *online* dei dati da parte degli stessi operatori di settore, anche con la consulenza telefonica offerta dal personale dell'Autorità, consente un puntuale e costante monitoraggio delle dinamiche che caratterizzano l'utilizzo dello spettro elettromagnetico attribuito alla radiodiffusione televisiva nelle bande VHF e UHF, consentendo di svolgere un'ottimale attività di pianificazione sulla base di informazioni sempre più accurate e aderenti alla realtà esistente.

Grazie alle procedure automatizzate sviluppate, gli uffici dell'Autorità si sono potuti avvalere, in occasione dei procedimenti di competenza, dei dati tecnico/amministrativi degli impianti aggiornati e verificati in tempo reale, sia in forma aggregata che puntuale.

I formati di dati utilizzati nel sistema informatizzato del Catasto, così come gli elaborati prodotti, costituiscono uno *standard* per lo scambio di informazioni riguardanti gli impianti di radiodiffusione, apprezzato sia dagli operatori di settore che dalle associazioni di categoria.

L'utilizzo del predetto sistema ha consentito la totale dematerializzazione di tutte le tipologie di dichiarazioni rese dagli operatori: l'operatore radiotelevisivo, accedendo al sistema attraverso il medesimo portale utilizzato per le comunicazioni al Registro (*impresainungiorno.gov.it*), può comunicare, in totale autonomia e con elevati *standard* di sicurezza, le variazioni relative alla titolarità degli impianti (cessioni, subentri), ai parametri tecnici di esercizio (come ad esempio, la frequenza di trasmissione, la potenza irradiata, la conversione in digitale ecc.) nonché la cessazione degli stessi.

Tutti gli accessi al sistema vengono tracciati così come viene tracciato, grazie principalmente all'identificativo alfanumerico univoco che contraddistingue gli impianti all'interno del Catasto, il susseguirsi delle modifiche o comunicazioni che accompagnano la vita operativa degli impianti. Ogni volta, infatti, che interviene una variazione nei dati dell'impianto, il sistema provvede automaticamente a registrare nel c.d. archivio storico una copia dei dati relativa alla situazione antecedente la modifica apportata. In questo modo è possibile conoscere in qualsiasi momento i dati di titolarità o di esercizio di un impianto a una certa data.

Le funzionalità del sistema vengono costantemente aggiornate sia per fornire al personale dell'Autorità strumenti di gestione ancor più performanti ed intuitivi, sia per fornire agli operatori ulteriori *utility* per l'interrogazione del database e la

gestione dei dati tecnici. Dal gennaio 2013 è in esercizio il c.d. "Catasto Pubblico", ovvero una sezione *web* pubblica del Catasto, accessibile direttamente dalla home page del sito istituzionale dell'Autorità, che consente a tutti gli utenti della rete internet di consultare liberamente senza necessità di preventiva autenticazione, ad esempio per fini statistici o di studio, i principali dati tecnici degli impianti di diffusione operanti sul territorio nazionale. Nel febbraio 2014 invece è entrato in esercizio un ulteriore intervento di manutenzione evolutiva finalizzato, tra l'altro, ad adeguare il Catasto al mutato contesto tecnologico del sistema radiotelevisivo derivante dall'affacciarsi del nuovo standard trasmissivo DVB-T2. Attualmente è allo studio l'allargamento del perimetro del Catasto agli impianti radiofonici analogici operanti nella banda 87,5-108 MHz.

Sistema
informatico

L'importanza di questo strumento è ulteriormente cresciuta da quando, nel 2012, è diventato pienamente operativo, presso il *data center* dell'Autorità, il sistema informatico di simulazione radioelettrica utilizzato dalla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica a supporto delle attività di sua competenza in materia di pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre. Grazie alla piena compatibilità del *software* applicativo con i formati dati in uso nel Catasto Nazionale delle Frequenze, il sistema di simulazione è in grado di calcolare le aree di copertura e le percentuali di popolazione raggiunta da qualunque rete televisiva in esercizio sul territorio nazionale.

Alla data del 31 marzo 2014, il Catasto conteneva 19.376 impianti dichiarati attivi, dei quali 19.138 di tipo televisivo digitale e 238 di tipo radiofonico digitale.

Tabella 3.78. Catasto nazionale delle frequenze. Impianti attivi (2009-2014)

	Marzo 2009	Marzo 2010	Marzo 2011	Marzo 2012	Marzo 2013	Marzo 2014
Impianti						
Televisione analogica	20.072	17.009	10.125	5.309	199	0
Televisione digitale	4.854	7.414	11.689	15.492	19.493	19.138
Radiofonia digitale	264	264	264	263	237	238
Qualità dei dati						
Nessuna anomalia	67	1.439	2.856	7.961	10.945	11.962
Anomalie lievi	14.118	19.852	17.043	11.800	8.188	7.383
Anomalie gravi	11.005	3.396	2.179	1.303	302	31

Fonte: *Autorità*

In termini numerici, il periodo in esame ha fatto registrare poco meno di 3.000 accessi, con una media giornaliera di circa 12 accessi per giorno lavorativo. Nel corso degli accessi effettuati dagli operatori di radiodiffusione, sono state acquisite al Catasto e automaticamente validate 4.101 pratiche, circa 16 per giorno lavorativo, integralmente dematerializzate, con le quali sono stati comunicati 11.930 tra inserimenti, variazioni tecnico/amministrative, trasferimenti, subentri o cessazioni di impianti.

Il raffronto tra il volume di operazioni del periodo 2013/2014 e quelli relativi agli anni precedenti mostra con chiarezza l'impatto che le operazioni di conversione analogico/digitale del sistema radiotelevisivo nazionale hanno avuto sul sistema informatico di gestione del Catasto. A meno di ulteriori picchi dovuti, ad esempio, all'eventuale inclusione nel Catasto di nuove tipologie di impianti di diffusione, si ritiene che i valori relativi al periodo 2013/2014 possano essere considerati rappresentativi dei volumi di traffico fisiologici del sistema.

Tabella 3.79. Catasto nazionale delle frequenze. Operazioni effettuate (2008-2014)

	2008* - 2009	2009 - 2010	2010 - 2011	2011 - 2012	2012 - 2013	2013 - 2014
Accessi (log-on)	4.210	9.793	8.352	11.724	6.938	2911
Inserimenti singoli impianti	126	177	86	222	125	329
Modifiche singoli impianti	3.803	4.814	4.978	7.311	4.271	1862
Inserimenti/modifiche massivi	25	666	315	799	638	261
Cessazioni	115	1.553	5.075	3.622	3.929	1845
Cessazioni d'ufficio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	416	232
Cessioni	116	1.838	1.381	1.439	1.057	103
Subentri	87	1.759	1.368	1.457	1.063	90
Trasformazioni analogico/digitale	2	998	1.563	1.494	1.408	0

Nota: periodo di riferimento 1° aprile – 31 marzo per gli anni dal 2008/2009 al 2013/2014;

* solo mese di dicembre

Fonte: Autorità

Ulteriori verifiche vengono svolte in maniera continuativa attraverso specifiche attività di *back-office*, svolte anche tramite l'utilizzo del sistema informatico di simulazione radioelettrica sopra menzionato. Nel corso del 2013, gli uffici dell'Autorità hanno effettuato controlli sulle autodichiarazioni rese al Catasto nazionale delle frequenze da oltre trecento operatori esercenti l'attività di radiodiffusione televisiva, invitando gli stessi, mediante *e-mail*, formali richieste scritte e contatti telefonici, ad aggiornare i dati relativi agli impianti, ai sensi dell'articolo unico, comma 3, dell'allegato C alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e s.m.i. In particolare, nel periodo di riferimento sono state complessivamente inviate circa 500 richieste di aggiornamento dei dati ROC e CNF.

Inoltre, a seguito dell'adozione della delibera n. 556/12/CONS, l'Ufficio competente ha proseguito, in collaborazione con i Co.re.com. competenti per ciascuna regione e coinvolgendo gli stessi operatori, la campagna per la rettifica d'ufficio dei dati degli impianti registrati al Catasto. Per quanto riguarda, in particolare, gli impianti televisivi dichiarati ancora attivi in tecnica analogica, l'Ufficio Registro ha provveduto, dopo le necessarie verifiche, a dichiarare lo stato di "inattività" dei medesimi impianti con procedimento d'ufficio. Stesso procedimento è stato seguito per gli impianti televisivi digitali dichiarati operanti sui canali della banda 800 MHz (canali da 61 a 69 UHF) per i quali la legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di stabilità 2011), aveva disposto la liberazione entro e non oltre il 31 dicembre 2012 in quanto destinati ai servizi di comunicazione elettronica mobili a larga banda.

3.5.3. Le attività ispettive

Nel periodo di riferimento, il Servizio ispettivo ha effettuato verifiche secondo le procedure definite dalla delibera n. 710/13/CONS, che ha integrato la delibera n. 220/08/CONS per dare evidenza dell'estensione del potere ispettivo dell'Autorità anche nei confronti dei fornitori dei servizi postali. L'attività ispettiva ha riguardato in particolare: a) la verifica, in capo agli operatori di servizi di comunicazione (telefonia e dati), del rispetto della disciplina regolamentare vigente in materia; b) la tutela del diritto di cronaca in materia di diritti sportivi; c) le verifiche in materia di pagamento del contributo da parte degli operatori radiotelevisivi; d) le verifiche nel settore postale.

Relativamente alle verifiche, in capo ai servizi di comunicazione, sono stati oggetto dell'attività ispettiva, condotta con la Direzione tutela dei consumatori e la Direzioni reti e servizi di comunicazione elettronica, i seguenti operatori: Telecom

Operatori Tlc

Italia, Vodafone (*brand* Vodafone e Teletù), Wind, H3G, Bip mobile, Italicom s.r.l., Italicom net s.r.l e R.T.I. Relativamente a tale attività ispettiva, è stato impiegato personale in sede esterna complessivamente per 59 giorni.

Diritto di cronaca Le attività effettuate con la Direzione Servizi Media per la verifica del rispetto della normativa di settore in materia di corretto esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva, dei diritti audiovisivi delle emittenti radiotelesive e di diritto di accesso nei confronti degli operatori di comunicazione, hanno riguardato 13 competizioni sportive nell'ambito dei tornei Serie A Tim, Serie Bwin e Lega Pro. Relativamente a tale attività, il personale è stato impiegato in attività ispettiva in sede esterna, complessivamente per 13 giorni.

Contributo operatori radio-tv In base all'intervenuta modifica del riparto di competenze di cui all'art. 9, comma 3, della delibera n. 25/07/CONS sono stati avviati accertamenti, con il supporto del Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza, sul regolare pagamento da parte dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni del canone annuale di radiodiffusione da parte degli operatori radiotelesivi nazionali e locali. Tale attività si è sviluppata inizialmente con una serie di approfondimenti da desk nel corso dei quali questa Autorità ha, in più occasioni, interessato il competente Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni al fine di attuare una attenta attività di riconciliazione dei dati disponibili con l'intento di poter, quindi, definire un'adeguata pianificazione degli adempimenti di competenza in coordinamento con il dicastero stesso. Relativamente a tali verifiche sono stati oggetto di accertamento 10 operatori radiotelesivi per un impiego di personale in attività ispettiva in sede esterna quantificato in 18 giorni.

Settore postale Le attività effettuate in collaborazione con la Direzione Servizi postali, per la verifica del rispetto della normativa di settore, ha riguardato quattro fornitori di servizi postali, per un impiego di personale in sede esterna quantificato in 3 giorni.

Relativamente alle verifiche, in capo ai servizi di comunicazione, su richiesta delle competenti Direzioni dell'Autorità, il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza è stato interessato di 17 deleghe di accertamenti per l'assolvimento, nell'alveo della propria missione istituzionale di polizia economico-finanziaria, di riscontri tra le informazioni e dati, sia contabili che tecnici, presenti nei sistemi aziendali, nonché per attività di notifica di atti.

Per quanto attiene alla apposita Sezione distaccata presso l'Autorità della Polizia postale e delle comunicazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, la stessa è stata interessata di 2 deleghe di accertamenti ai fini del reperimento e della successiva elaborazione di dati, notizie ed informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell'Autorità rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa di settore.

Infine, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della delibera n. 25/07/CONS, il Servizio ispettivo, registro e Co.re.com. è competente per l'accertamento del regolare pagamento da parte dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità. In tale ambito, sono stati trattati complessivamente 143 procedimenti e, per i casi di indisponibilità dei singoli soggetti allo spontaneo adempimento, sono stati avviati 88 procedimenti di iscrizione a ruolo presso la società Equitalia s.p.a. per il recupero delle somme non oblate. Ad oggi, sull'importo dei procedimenti sanzionatori per la somma complessiva di euro 2.221.712 in esito all'attività di riscossione svolta, su tale somma, sono stati materialmente già incassati dall'erario euro 467.950. Per differenza, l'importo complessivo pari ad euro 1.753.762 (a cui vanno aggiunti gli oneri accessori legali conteggiati dall'agente della riscossione) è stato iscritto a ruolo per il tramite dell'agente della riscossione Equitalia.

3.6. La tutela giurisdizionale in ambito nazionale e comunitario

La giurisprudenza nazionale

Dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2014 sono stati depositati 149 ricorsi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso provvedimenti dell'Autorità, dei quali 43 ricorsi in materia di telecomunicazioni, 64 in materia di audiovisivo, 7 in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa (c.d. *par condicio*), 21 in materia di organizzazione e funzionamento, 9 in materia di personale, 3 in materia di servizi postali e 2 sul diritto d'autore.

Dati statistici

Dei 149 ricorsi depositati nel periodo di riferimento, 45 erano corredati da istanza cautelare. La discussione in camera di consiglio ha avuto come esito il rigetto di 15 istanze cautelari e l'accoglimento di sole 5 istanze; la trattazione delle rimanenti è stata invece rinviata alla disamina del merito.

Quanto ai ricorsi (depositati nel periodo di riferimento, ovvero preesistenti) definiti nel merito dal Tar del Lazio nell'arco temporale suindicato, essi ammontano complessivamente a 52, di cui 27 sono stati respinti, 21 sono stati accolti e 4 accolti solo in parte.

Con riferimento invece, ai giudizi dinnanzi al Consiglio di Stato, sono stati proposti in appello 16 ricorsi, dei quali 3 in materia di audiovisivo, 5 in materia di telecomunicazioni, 2 in materia di organizzazione e funzionamento e 6 in materia di personale. Degli appelli in argomento, 7 erano corredati da istanza cautelare, delle quali 3 sono state accolte ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito, 1 è stata accolta in senso favorevole all'Agcom; 2 sono state invece decise con sentenza breve, di cui 1 in senso favorevole all'Autorità appellante e 1 in senso ad essa sfavorevole.

Quanto ai ricorsi in appello definiti nel merito si segnala che essi ammontano – nello specifico arco temporale di riferimento – complessivamente a 18, definiti come segue: 14 ricorsi respinti (con esito favorevole all'Autorità), 4 accolti.

Merita attenzione anche il dato relativo ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Nel periodo di riferimento sono stati proposti nei confronti dell'Autorità 16 ricorsi straordinari: di essi, 15 sono stati oggetto di trasposizione innanzi al Tar Lazio e il rimanente risulta tuttora pendente dinanzi al Consiglio di Stato.

Nel periodo di riferimento è, inoltre, intervenuto 1 decreto del Presidente della Repubblica di decisione del ricorso straordinario favorevole all'Autorità.

Tabella 3.80. Esiti attività contenziosa

	2013*	2014**
TAR		
sospensive sfavorevoli	8	2
sospensive favorevoli	20	5
meriti sfavorevoli	12	13
meriti favorevoli	32	12
APPELLI AL CDS		
sospensive favorevoli	3	1
sospensive sfavorevoli	3	1
meriti favorevoli	16	6
meriti sfavorevoli	6	1

* Dati riferiti al periodo 1° gen. 2013–31 dic. 2013 ** Dati riferiti al 1° quadrimestre del 2014. La dizione "favorevoli/sfavorevoli" ha riguardo all'interesse azionato o difeso in giudizio dall'Autorità.

Fonte: Autorità

Quanto al contenzioso dinanzi al Giudice ordinario, nel periodo 1° maggio 2013 - 30 aprile 2014 sono stati promossi 3 giudizi, di cui 2 in materia di condotta antisindacale e 1 in materia di editoria. Con riferimento ai ricorsi definiti nel merito, essi ammontano complessivamente a 7, dei quali 4 sono stati accolti mentre 2 sono stati respinti con esito favorevole all'Autorità; con ordinanza del 7 maggio 2014 è stata inoltre dichiarata cessata la materia del contendere nell'ambito di diverso giudizio concernente un ricorso ex art. 28 (in ragione dell'intervenuta adozione da parte dell'Autorità della delibera n. 73/13/CONS di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 263 del 9 gennaio 2013).

Gli indirizzi della giurisprudenza

Nel periodo di riferimento sono intervenute rilevanti decisioni, con le quali sono stati tracciati indirizzi giurisprudenziali di particolare rilievo nei settori di intervento dell'Autorità.

Comunicazioni elettroniche:

- tariffe di terminazione su rete mobile;

Con sentenza del 14 febbraio 2014, n. 725, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar Lazio 10 ottobre, n. 8382 e per l'effetto annullato la delibera n. 621/11/CONS nella parte in cui prevedeva il raggiungimento della simmetria tariffaria tra tutti gli operatori entro il 1° luglio 2013. Segnatamente, il Giudice d'appello ha riscontrato l'insufficienza della motivazione recata dall'Autorità a sostegno della decisione di far cessare la misura dell'asimmetria a favore di H3G con sei mesi d'anticipo rispetto all'accesso alle frequenze in banda 900 MHz, e ciò malgrado il perdurare della situazione della diversa dotazione frequenziale di H3G fino alla data del 1° gennaio 2014.

Ancora in tema di tariffe di terminazione, con la sentenza del 7 gennaio 2013, n. 21, il Consiglio di Stato ha annullato, per *deficit* di istruttoria e di motivazione, la delibera n. 446/08/CONS con la quale l'Autorità ha modificato, in via transitoria, quanto già da essa precedentemente stabilito con la delibera n. 628/07/CONS in merito alla tariffa di terminazione di H3G per il periodo compreso tra il 1° novembre 2008 ed il 1° luglio 2009. Ad avviso del Consiglio di Stato, l'Autorità, nell'adottare l'atto di secondo grado (id est la delibera n. 446/08/CONS) avrebbe dovuto seguire la medesima procedura che aveva messo capo al provvedimento da modificare.

- tutela dell'utenza.

Con la sentenza del 3 febbraio 2014, n. 483, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso di Telecom Italia per la revocazione della sentenza del 19 aprile 2013, n. 2224, che aveva confermato l'interpretazione del Tar sulla delibera n. 326/10/CONS (invito agli operatori ad assumere quale parametro di riferimento per le tariffe degli SMS nazionali quelle definite dal Regolamento CE n. 544/09 per gli SMS in *roaming* comunitario). Tuttavia, il Tar Lazio, con sentenza 19 maggio 2014, n. 5215, è tornato sull'argomento e, *"allontanandosi dalla linea interpretativa già seguita nel richiamato precedente in materia"*, ha ritenuto che la delibera citata *"si limita ad esprimere unicamente una complessiva necessità di trasparenza nell'indicazione delle condizioni economiche del servizio SMS"*. In relazione al livello dei prezzi e ai poteri dell'Autorità, il Collegio ha ritenuto che la delibera n. 326 non contempla alcun regime di prezzo parametrato al *price cap* stabilito per gli SMS in *roaming*, *"limitandosi a richiamare gli operatori sulla perdurante vigilanza dell'Agcom sull'evoluzione delle condizioni di mercato"*.

Sempre con riguardo alle prescrizioni contenute nella delibera n. 326/10/CONS, il Tar Lazio, con sentenza dell'8 luglio 2013, n. 6668, ha riconosciuto la legittimità della sanzione (sia pure rideterminandola nel *quantum*) irrogata dall'Autorità a Telecom Italia con delibera n. 357/12/CONS, per non aver assicurato agli utenti le garanzie previste dalla citata disciplina regolamentare nelle ipotesi di *bill shock* per traffico dati sulle reti di telefonia mobile, vale a dire nei casi di addebiti onerosi per traffico dati inconsapevole. La sentenza è interessante in quanto in essa si afferma il principio secondo cui la asserita complessità tecnica delle operazioni volte alla predisposizione delle misure imposte da una delibera

dell'Autorità, unitamente alla presunta stringatezza del termine finale concesso agli operatori per la loro adozione, non è idonea a determinare *ex se* la modifica ovvero la paralisi dell'adozione delle prescrizioni regolamentari. Né le iniziative eventualmente assunte dagli operatori e finalizzate all'ottenimento di un periodo più lungo per l'effettuazione degli incombenzi tecnici necessari a garantire all'utenza le condizioni previste dalla delibera dell'Autorità possono involvere in una esimente dal rispetto delle sottostanti regole, *"pena la effettività dei principi basilari del sistema sanzionatorio vigente nell'ordinamento nazionale"*.

Con la sentenza del 16 dicembre 2013, n. 6021, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto da un'emittente locale e, per l'effetto, ha accertato l'inottemperanza dell'Autorità al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4660/2012, dichiarando pertanto l'illegittimità *in parte qua* del nuovo Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre approvato con la delibera n. 237/13/CONS, *"nella misura in cui ha disposto la assegnazione dei numeri 8 e 9 del sistema LCN a canali nazionali generalisti ex analogici"*.

In particolare, (per quanto di specifico interesse in questa sede) il Supremo Consesso ha rilevato che l'Autorità, in esecuzione della sentenza n. 4660/2012, avrebbe dovuto pronunciarsi nuovamente sull'assegnazione dei numeri 7, 8 e 9 a seguito di una nuova indagine sulle abitudini e sulle preferenze degli utenti, da condursi con adeguati criteri che garantissero univocità di dati e omogeneità di elementi di comparazione.

Secondo il Consiglio di Stato, la nuova indagine avrebbe dovuto ricostruire la situazione delle preferenze e abitudini degli utenti come risultava nel 2010, all'epoca del precedente sondaggio; quindi, nel 2013 l'Autorità, per ottemperare a detta sentenza, avrebbe dovuto provvedere *"ora per allora"* alla nuova numerazione, sostituendo le disposizioni del Piano annullate con altre adottate a seguito dei risultati della nuova indagine sulle abitudini e sulle preferenze degli utenti; in conseguenza, tali disposizioni avrebbero dovuto necessariamente regolare retroattivamente l'assegnazione automatica della numerazione dei canali, senza che a ciò sia d'ostacolo, sempre secondo l'assunto dei giudici di Palazzo Spada, il nuovo contesto fattuale, del definitivo passaggio al digitale, perfezionatosi nelle more della conclusione del giudizio e del passaggio in giudicato della sentenza.

Con specifico riferimento, poi, alla confermata attribuzione dei numeri 7, 8 e 9 alle emittenti generaliste nazionali (ex analogiche) a seguito degli esiti del nuovo sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli, il Consiglio di Stato ha censurato la valutazione, compiuta dall'Autorità, dei dati ivi raccolti, sull'assunto che essa sarebbe stata sconsigliata dai dati desumibili da un documento di parte (Tabella Istituto Piepoli, denominato, *"Rielaborazione analisi per AGCOM"*) depositato nel giudizio di ottemperanza da un'emittente locale, statuendo pertanto sulla violazione dell'obbligo di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4660/2012, nominando, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sostitutivi, un commissario *ad acta*.

Con ordinanza del 10 aprile 2014, n. 1552, il Consiglio di Stato ha però accolto l'istanza cautelare proposta dall'Autorità a corredo del ricorso per revocazione della sentenza n. 6012/2013 e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività di detta pronuncia e, con essa, l'efficacia di tutti gli atti adottati dal commissario *ad acta*.

Dopo aver rilevato che l'impugnata sentenza ha essenzialmente incentrato l'affermazione dell'inottemperanza al giudicato sul rilievo che l'Autorità *"non ha valutato correttamente"* gli esiti dell'indagine Piepoli, il Consiglio di Stato, ha concluso per la coincidenza dei risultati dei sondaggi, desumibili dalla Tabella Piepoli, (*"Rielaborazione analisi per AGCOM"*) con quelli del sondaggio condotto dall'Autorità in ottemperanza alla decisione. Si legge infatti, nell'ordinanza in commento: *"l'Autorità non ha valorizzato dati non veri, non corretti e diversi da quelli presi in esame e prodotti [dalla ricorrente: n.d.r.] ma i medesimi dati, correttamente calcolati però da AGCOM, in percentuale, sull'intero campione intervistato"*; e che

Servizi media
audiovisivi:

- ordinamento
automatico dei
canali (LCN);